

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. del

Il Presidente della Provincia
21/03/2019

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni	2
Art. 3 – La Provincia come sponsee	3
Art. 4 – La Provincia come sponsor	3
Art. 5 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni	3
Art. 6 – Diritto di rifiuto, esclusioni soggettive e oggettive	3
Art. 7 – Contenuti del contratto di sponsorizzazione	4
Art. 8 – Corrispettivo del contratto di sponsorizzazione	4
Art. 9 – Clausola di esclusiva	4
Art. 10 – Procedura di sponsorizzazione e scelta del contraente.....	5
Art. 11 – Recepimento di proposte spontanee.....	6
Art. 12 - Clausola di sponsorizzazione.....	6
Art. 13 – Verifiche e controlli	6
Art. 14 – Riserva organizzativa	6
Art. 15 – Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 16 – Spese contrattuali	7
Art. 17 – Entrata in vigore.....	7
<i>Allegato 1 – modello esemplificativo di contratto di sponsorizzazione.</i>	8

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 120 del D. Lgs. n. 42/2004, degli artt. 19 e 151 del D. Lgs. n. 50/2016, e con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, della legge 241/1990.
2. Il ricorso a contratti di sponsorizzazione è finalizzato a:
 - incentivare e promuovere l'innovazione dell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente;
 - recuperare maggiori risorse e realizzare economie di spesa: il risultato della sponsorizzazione si concretizza, infatti, nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza spese per la finanza pubblica, del previsto risultato da parte dello sponsor;
 - migliorare la qualità dei servizi prestati.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni soggiace ai seguenti principi generali:
 - perseguimento di interessi pubblici;
 - esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - risparmio di spesa per l'Ente rispetto agli stanziamenti disposti.
4. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici, privati e associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, per realizzare o acquisire interventi, servizi, prestazioni, beni o attività, o l'equivalente corrispettivo, inseriti nei programmi di spesa ordinari, ovvero da inserire con apposita variazione, con finanziamento a carico dell'Ente.

Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**contratto di sponsorizzazione**”: un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, mediante il quale la Provincia di Avellino (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (*sponsor*), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o a fornire beni o una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per “**sponsorizzazione**”: ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e conseguire un beneficio di immagine;
 - c) per “**sponsor**”: ai sensi dell'art. 119 del T.U.E.L., il soggetto (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con la Provincia di Avellino;
 - d) per “**sponsee**”: la Provincia di Avellino che assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor. L'obbligazione della Provincia costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine per lo sponsor;
 - e) per “**spazio pubblicitario**”: lo spazio fisico, digitale o qualunque supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dello sponsor dalla Provincia di Avellino;
 - f) per “**sponsorizzazioni pure**”: i casi in cui lo sponsor si obbliga a corrispondere alla Provincia di Avellino unicamente un finanziamento in danaro o accollarsi le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Ente;
 - g) per “**sponsorizzazioni tecniche**”: i casi in cui lo sponsor si impegna a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste dall'Ente interamente a sua cura e a sue spese;
 - h) per “**sponsorizzazioni miste**”: le ipotesi in cui si ha una combinazione di una sponsorizzazione pura e tecnica.

Art. 3 – La Provincia come sponsee

1. Con l'approvazione del presente regolamento il Consiglio Provinciale autorizza in via generale il Presidente ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. Il Presidente nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività della Provincia di Avellino il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni, in via generale con l'approvazione del DUP e successive variazioni, e per iniziative specifiche di sponsorizzazioni attive e passive con appositi provvedimenti.
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai commi precedenti sono demandate alla esclusiva competenza della P.O. titolare del servizio interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso proprie determinazioni.

Art. 4 – La Provincia come sponsor

1. La Provincia può assumere la veste di sponsor finanziando e pubblicizzando l'attività di un soggetto terzo, purchè tale finanziamento sia diretto a finalità istituzionali e che rappresentino, in via sussidiaria, una modalità alternativa alla realizzazione di fini pubblici rispetto alla diretta erogazione dei servizi da parte dell'amministrazione.
2. Le risorse per le sponsorizzazioni attive possono provenire solo ed esclusivamente da sponsorizzazioni passive.

Art. 5 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi indicati nel DUP e assegnati ai responsabili. In alternativa, nel corso dell'anno, il Presidente può formulare indirizzi specifici ai responsabili per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alla sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.
3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa, fatta salva l'eventuale clausola di esclusiva.
4. La sponsorizzazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
 - Sponsorizzazione di eventi culturali, sociali e di promozione per lo sviluppo territoriale;
 - Utilizzo di spazi all'interno delle sedi Provinciali;
 - Utilizzo di spazi su documentazione della Provincia (materiale divulgativo, pubblicazioni varie, ecc.);
 - Manutenzione o restauro di edifici di proprietà e/o di beni culturali;
 - Ogni altra attività di interesse pubblico.

Art. 6 – Diritto di rifiuto, esclusioni soggettive e oggettive

1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare o di risolvere in danno, qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, giochi d'azzardo, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 - pubblicità ingannevole;

- mancato rispetto delle pari opportunità.
3. La PO è tenuta, prima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al fine di verificare la non ricorrenza dei casi di cui ai commi 1 e 2. Qualora ne ravvisi la ricorrenza, il contratto eventualmente stipulato è risolto ipso iure, fatto salvo il diritto della Provincia di Avellino al risarcimento dei danni, anche di immagine.
 4. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che:
 - non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - abbiano in atto controversie di natura giuridica con la Provincia di Avellino.
 5. Il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è attestato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7 – Contenuti del contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico, nel quale sono in particolare stabiliti:
 - l'oggetto;
 - gli obblighi delle parti;
 - il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
 - la durata del contratto;
 - l'eventuale clausola di esclusiva;
 - i controlli sulle attività dello sponsor;
 - la competenza del Foro di Avellino in caso di controversie;
 - la disciplina delle spese contrattuali.
2. Nel contratto dev'essere prevista la facoltà della Provincia di Avellino di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor, deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa qualora cause eccezionali non consentano alla Provincia la realizzazione dell'iniziativa; in tal caso competerà alla ditta solo ed esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente documentate, ordinate e/o sostenute in data anteriore alla relativa comunicazione dell'Ente.

Art. 8 – Corrispettivo del contratto di sponsorizzazione

1. Il corrispettivo derivante dalla sponsorizzazione può avere ad oggetto:
 - somme di danaro;
 - realizzazione di opere;
 - fornitura di beni e servizi.
2. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia una somma di danaro lo sponsor dovrà effettuare il pagamento in unica soluzione alla stipula del contratto, fatte salve diverse valutazioni della PO in relazione all'importo del corrispettivo.

Art. 9 – Clausola di esclusiva

1. La Provincia può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
2. L'esclusiva può essere:
 - a) generale: con conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico della Provincia per un determinato periodo di tempo
 - b) commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, o di attività.

2. Ove la Provincia intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ne evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti propedeutici alla scelta dello sponsor ed alla conclusione del contratto di sponsorizzazione. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Art. 10 – Procedura di sponsorizzazione e scelta del contraente

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. L'attivazione della procedura di sponsorizzazione
3. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura selettiva, con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto dal successivo art. 10.
4. L'affidamento del contratto di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture per importi superiori ad € 40.000,00 è soggetto alla pubblicazione, per un periodo non inferiore a 30 giorni, sul sito internet della Provincia ai sensi dell'art 19 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. L'avviso, approvato dalla PO competente unitamente allo schema di contratto, deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione);
 - i vantaggi per lo sponsor (platea potenziale, bacino di diffusione del messaggio pubblicitario, ecc.)
 - l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
 - le procedure di valutazione delle proposte;
 - i passaggi per la formalizzazione del rapporto tra sponsor e sponsee;
 - eventuali criteri particolari di selezione fissati motivatamente dal responsabile in relazione ai singoli progetti.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare:
 - il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, ovvero la somma corrispondente;
 - l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
7. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni, redatte ai sensi della vigente normativa e sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza attestanti:
 - per i soggetti privati:
 - a) l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - c) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditore);
 - d) l'inesistenza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 8 comma 3;
 - per i soggetti pubblici:
 - a) oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di rappresentanza, il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
8. Le offerte sono valutate dalla PO competente, che approva apposita graduatoria nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
9. L'aggiudicazione del contratto è effettuata dalla PO competente con propria determinazione. Il contratto è sottoscritto dallo sponsor e dalla PO che organizza l'iniziativa o l'evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzato l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

10. Nel caso di più iniziative per le quali si ritenga di ricorrere alla sponsorizzazione, l'avviso potrà contenere, un limite alla sottoscrizione di più contratti con lo stesso sponsor.
11. Per gli importi inferiori alla soglia di cui al comma 2, l'Ente può procedere a negoziazioni individuali con singoli operatori dandone informativa sul sito istituzionale.

Art. 11 – Recepimento di proposte spontanee

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga alla Provincia una proposta spontanea di sponsorizzazione, la PO competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte del Presidente, predispone la pubblicazione dell'offerta sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora un soggetto offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni, la Provincia garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
3. In via definitiva, all'esito della comparazione delle offerte, decide con provvedimento adeguatamente motivato la PO competente.

Art. 12 - Clausola di sponsorizzazione

1. La Provincia può prevedere nell'ambito delle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.
2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.
3. La misura del corrispettivo in danaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi devono essere espressamente previsti nel bando di gara, così da garantire il rispetto della *par conditio* dei partecipanti, tutti edotti della clausola e della sua parziale, potenziale e non risolutiva incidenza ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 13 – Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della PO competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo PEC e contestuale diffida ad adempiere nel termine di volta in volta stabilito dalla PO tenuto conto della natura della prestazione, e comunque non superiore a 30 giorni, decorso il quale il contratto si risolve *ipso iure*.

Art. 14 – Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla Provincia di Avellino secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dell'atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

2. I contraenti all'atto della sottoscrizione del contratto dovranno dichiarare di aver ricevuto l'informativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
3. La Provincia di Avellino potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.provinciadiavellino.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Art. 16 – Spese contrattuali

1. Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione sono a carico dello sponsor.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i prescritti termini di pubblicazione.

Allegato 1 – modello esemplificativo di contratto di sponsorizzazione.

PROVINCIA DI AVELLINO

N. _____ di rep.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno il giorno del mese di nella sede della Provincia di Avellino,

TRA

1. La Provincia di Avellino, rappresentata da nato a il, in qualità di Dirigente/PO della Provincia, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, P. IVA n.....;
2. nato a il in qualità di della Società con sede in Via P. IVA

PREMESSO:

- che nel contesto del DUP anno è stato individuato quale obiettivo del Servizio la realizzazione di iniziative, progetti, manifestazioni con risorse reperite mediante contratti di sponsorizzazione;
- che, con determina n..... del del Dirigente/PO è stata attivata apposita procedura per l'individuazione di sponsor in relazione alle iniziative (o alla manifestazione)
- che, quindi, con atto n..... del del Dirigente/PO è stato selezionato, quale sponsor, la Società (o l'Associazione) con sede in Via

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

"OGGETTO E FINALITÀ"

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Società dell'iniziativa denominata (o del progetto di o dell'attività inerente) posta in essere dal Servizio della Provincia di nell'ambito degli obiettivi del DUP; Il presente contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- all'attivazione di soluzioni sinergiche, volte ad incrementare il contributo dei soggetti imprenditoriali ed associativi allo sviluppo del territorio (oppure della diffusione dello sport, ecc.);
- alla realizzazione di economie di spesa attraverso risorse messe a disposizione da soggetti privati. Mediante il presente contratto la Società intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.

ART. 2

"DURATA"

Il presente contratto ha durata di (dal al). Qualora, sulla base di sviluppi dell'attività (o del progetto o dell'iniziativa) oggetto della sponsorizzazione e di adeguate valutazioni tecnico-economiche delle parti, sia ritenuta possibile la prosecuzione della sponsorizzazione per un periodo ulteriore rispetto a quello sopra denominato, la Provincia può procedere, con proprio specifico provvedimento, alla estensione per un periodo massimo pari alla metà della originaria durata.

ART. 3

"OBBLIGHI DELLO SPONSOR"

La Società, in qualità di sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi corrisponde/fornisce alla Provincia, in ordine all'attività/all'iniziativa/al progetto di

2. La Società mette a disposizione della Provincia, adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, files) per la veicolazione del marchio o del logo-tipo scelto.

ART. 4

"OBBLIGHI DELLO SPONSEE"

La Provincia, in qualità di sponsee, si impegna:

- ad inserire il marchio della Società nel materiale pubblicitario/illustrativo dell'iniziativa, in particolare: (*specificare gli spazi*).....

- a citare nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa/al progetto/all'attività di, la Società come sponsor ufficiale;

- altro (*da specificare dettagliatamente di volta in volta*)

ART. 5

"IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO"

La Società si impegna a (*effettuare una prestazione, fornire beni, versare una somma corrispondente alle elencate spese, ecc.*) alla Provincia di Avellino, quale corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente contratto la somma di (*o per un valore di*) €..... (di cui €..... per IVA) in un'unica soluzione conseguente alla stipula del contratto e, comunque, prima dell'attuazione del progetto/dell'iniziativa/della manifestazione.

Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo, anche a fronte di un ritorno pubblicitario/comunicativo per la Società, inferiore a quello previsto.

ART. 6

"CLAUSOLA DI ESCLUSIVA" (EVENTUALE)

La Società è sponsor esclusivo dell'iniziativa in oggetto. La Provincia di Avellino si impegna a non inserire marchi o (*altro da specificare*) di altre Società o Associazioni nel materiale illustrativo dell'iniziativa.

ART. 7

"RECESSO E RISOLUZIONE"

Le parti hanno facoltà di recedere, per motivate ragioni, dal presente contratto, con preavviso da comunicarsi con PEC, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione/dell'iniziativa/dell'attività.

Il presente contratto si intende risolto:

- qualora lo sponsor risulti inadempiente in relazione anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, fatto salvo il diritto della Provincia al risarcimento dei danni subiti, anche d'immagine;

- qualora cause eccezionali non consentano alla Provincia la realizzazione dell'iniziativa dell'attività/della manifestazione; in tal caso competerà alla ditta solo ed esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente documentate, ordinate e/o sostenute in data anteriore alla relativa comunicazione dell'Ente.

ART. 8

"VERIFICHE E CONTROLLI"

Le difformità in ordine alla correttezza degli adempimenti convenuti, ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, ecc., emerse in sede di verifica periodica da parte della PO competente, sono immediatamente notificate allo sponsor a mezzo PEC, con contestuale diffida ad adempiere a quanto stabilito con il presente contratto entro un determinato termine (non superiore a 30 giorni), decorso il quale la Provincia può sciogliere l'accordo senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo.

ART. 9

"CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO"

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente in materia; in particolare:

- al regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione C.P. n. _____ del _____;
- al progetto approvato con atto _____;
- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile;
- per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. 929/42 ed al D. Lgs. 480/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

"CONTROVERSIE"

Per ogni controversia inerente il presente contratto, è competente il Foro di Avellino.

ART. 11

"SPESE CONTRATTUALI"

Ogni spesa inerente la stipulazione e la registrazione del presente contratto è a carico dello sponsor.